

Spett.
Ambito Territoriale di Agrigento
Funzionario Responsabile del Procedimento
Dott. Calogero Alberto Petix
Agrigento(AG)

E per conoscenza Spett.
Uff. del Difensore Civico della Regione Toscana
Funzionario Responsabile del Procedimento
Dott. Luciano Dell'Anna
Politiche del Lavoro dipendenti pubblici
Firenze(FI)

E per conoscenza Spett.
Ispettorato per la Funzione Pubblica
Roma(RM)

Oggetto: ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

PREMESSO

- 1) *che il Presidente del Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome ha inviato alla Sua C.A. la richiesta di assegnazione della nostra sindacalista/fondatrice c/o l'Istituto Scolastico "Sen. S. Gangitano" di Canicattì(AG) con nota del 17 settembre u.s.,**che si allega alla presente;***
- 2) *che la S.V. con nota del 21/09/2015 ha contestato nel merito il parere del Difensore civico,**che si allega alla presente;***
- 3) *che il Difensore civico toscano ha chiesto dei chiarimenti interpretativi(senza le virgolette) al MIUR e non all'A.T. di Agrigento(AG);*

- 4) *che l'amministrazione centrale è gerarchicamente superiore ad un Ambito Territoriale, come la S.V. BEN SA;*
- 5) *che la P.A. non rispondendo entro 30 giorni dal ricevimento dell'interrogazione scritta deve subire il **silenzio-assenso** ai sensi dell'ex art.20 della L.241/90. Quindi il silenzio-assenso SI DEVE FARE VALERE;*
- 6) *che il SAESE ha scelto di ricorrere al Difensore civico in alternativa all'autorità giudiziaria;*
- 7) *che il Difensore civico è un Istituto **molto autorevole**, anche se le sue raccomandazioni non costituiscono un **titolo esecutivo** come avviene in una sentenza definitiva e/o verbale di conciliazione;*
- 8) *che l'operazione di utilizzo ai fini del completamento c/o l'Istituto Scolastico "L.Pirandello" di Canicattì(AG) non soltanto concretizza una palese violazione **dell'art.28 dei lavoratori**, ma priva/ gli alunni canicattinesi della Gangitano della continuità didattica non assegnando loro la nostra Fondatrice(Prof.ssa Campagna);*
- 9) *che nel sito web istituzionale dell'A.T. di Agrigento – sezione albo sindacale on-line non sono state inserite tutte le nostre note di contestazione ai sensi della L.300/70, come da noi richiesto.*

RITENIAMO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:

- a) penalmente rilevanti;
- b) poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni;
- c) sanzionabili in via disciplinare;
- d) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- e) suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione.

Si ricorda che l'**istituto del silenzio-assenso** ricorre nei casi in cui il legislatore attribuisce all'inerzia dell'amministrazione il valore di provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal privato.

Per quest'ultimo, dunque, il silenzio assenso rappresenta un rimedio all'inerzia dell'amministrazione che si risolve in un risultato direttamente favorevole sul piano sostanziale, mentre negli altri casi di silenzio il vantaggio è unicamente quello di poter adire il giudice amministrativo.

La figura del silenzio assenso è, oggi, la più rilevante tra le ipotesi di silenzio significativo, in considerazione dell'ampia previsione di carattere generale contenuta nell'attuale testo dell'art. 20 della legge 241/90 (come modificato dall'art. 3, comma 6 ter, del decreto legge, n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005). La norma stabilisce che, "Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 [che attiene alla dichiarazione di inizio attività], nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2."

Alla luce del tenore letterale della norma, dunque, nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio assenso rappresenta istituto di carattere generale, nel senso che esso opera senza necessità di una espressa previsione.

La regola del silenzio assenso, tuttavia, non trova applicazione in due importanti situazioni: in primo luogo, nei casi soggetti alla disciplina relativa alla dichiarazione di inizio attività; in secondo luogo, nelle ipotesi eccezionali previste dal comma 4 dello stesso art. 20.

Data la eterogeneità delle fattispecie che derogano al regime generale del silenzio assenso, è opportuno analizzarne praticamente le caratteristiche.

Sentenze di riferimento in merito all'art. 20 ex L.241/90 (silenzio-assenso)

- 1) T.A.R. Roma Lazio sez. II, 18 gennaio 2011, n°401**
- 2) Consiglio di Stato sez. VI, 15 settembre 2011, n°5144**
- 3) T.A.R. Napoli Campania sez. III, 04 ottobre 2010, n° 17583**

Inoltre, si ricorda che il D. lgs. 14 marzo 2013 n.33 (c.d. Decreto Trasparenza) stabilisce che ogni amministrazione ha l'**obbligo di pubblicare dati e notizie concernenti l'organizzazione e l'attività istituzionale, nonché gli atti normativi (regolamenti, direttive) e i provvedimenti, ecc. Si evidenzia, peraltro, che il successivo art.46, dispone che il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di responsabilità per **danno all'immagine della P.A.** e per ogni caso incide sulla retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance dei responsabili.**

Ciò premesso, La scrivente OS

DIFFIDA E METTE IN MORA

L'AMBITO TERRITORIALE DI Agrigento (AG) e per esso il suo Dirigente pro-tempore nonché il funzionario responsabile del procedimento, ad eseguire entro due giorni dalla notifica della presente, ad annullare il diniego scritto del 21/09/2015 e di assegnare le 6 ore di Tecnologia alla Prof.ssa Campagna c/o I.C. "Gangitano" in modo tale da poter rispettare la continuità didattica e professionale e a dargliene al contempo, contestuale comunicazione scritta.

Con avvertimento, che diversamente saranno avviate le ulteriori azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti e subenti dalla medesima Prof.ssa Campagna.

La presente, per ogni più opportuna conoscenza anche all'Ispettorato per la Funzione Pubblica, per le eventuali valutazioni di competenza, in ordine alle responsabilità erariali e personali a carico dei dipendenti dell'Amministrazione Scolastica in intestazione, tenuti a rispettare in primis l'attività sindacale e in secundis la L. 241/90;

responsabilità per le quali si rimanda, ai fini della tutela dei diritti, alle previsioni di cui **all'art. 323 codice penale ("ABUSO D'UFFICIO")** ed alle norme correlate.

Orbene, ritenendo il SAESE che queste disposizioni prospettate in premessa oltre ad essere lesive per il personale della scuola violano il Diritto Comunitario, pertanto il sindacato ha inviato la presente, al Difensore civico toscano che **può richiamare l'attenzione politica e pubblica sul caso, per esempio attraverso una relazione al Parlamento.**

Si richiede inoltre che la diffida venga esposta all'albo sindacale dell'amministrazione scolastica periferica ai sensi della L. 300/70.

Distintamente

Il Direttivo SAESE